

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

CONTRATTO D'APPALTO

TRA: L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata *Università o Ateneo o Stazione Appaltante*), con sede in Roma, Via Cracovia, n. 50 - 00133 – codice fiscale n. 80213750583 – partita I.V.A. 02133971008;

E: " " - Sede Sociale e Direzione Generale: – , Capitale Sociale € () interamente versato – iscrizione al Registro delle Imprese di , Codice Fiscale e P. IVA n° – Banca iscritta all'Albo : cod. – Cod. ABI – (di seguito chiamata anche "Banca") nel prosieguo del presente atto indicata anche più semplicemente come "Istituto di credito" o "Istituto cassiere" o più semplicemente "Istituto";

PER: Il servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti "SPC", per conto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – CIG

L'anno addì del mese di in una sala dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a me, Avv. , in qualità di Ufficiale Rogante, delegato con Decreto Rettorale n. a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono personalmente comparsi:

il Prof. , C.F. , nato a , il , nella sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante dell'Università

	degli Studi di Roma "Tor Vergata", presso la cui sede per la carica e'	
	domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al presente atto in virtu' di	
	delibera del Consiglio di Amministrazione del	
	il/la , C.F. , nato/a a () il , nella sua qualità di della Società	
	con sede come in epigrafe presso la quale per la	
	carica è domiciliato.	
	PREMESSO	
	- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del ,	
	con delibera in pari data ha indetto un procedimento di gara per	
	l'affidamento di durata quinquennale mediante procedura per	
	<i>l'affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi</i>	
	<i>universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto</i>	
	<i>dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il tutto</i>	
	dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo	
	Prestazionale Codice CIG: ;	
	- che è stato predisposto apposito Bando di gara – Affidamento servizio	
	di cassa, appalto pubblico CPV: 66600000 - 6, pubblicato sulla Gazzetta	
	Ufficiale Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n.	
	del affinché i concorrenti potessero presentare offerta entro il	
	termine perentorio delle ore del giorno ;	
	- che il valore dell'appalto come da bando di gara è stimato, per il	
	periodo contrattuale di 5 anni, pari ad € /00), da	
	considerarsi per € al netto di IVA e per € esente da IVA;	
	- che la sua durata risulta fissata in 5 (cinque) anni dall'inizio effettivo	
	del servizio;	
	2	

	- che si sono svolte n. () sedute pubbliche e precisamente :	
	- che l'attività per la verifica dei requisiti di ammissibilità	
	dell'aggiudicatario società si è conclusa con esito	
	positivo;	
	- che con la già citata delibera del Consiglio di Amministrazione	
	dell'Università del la gara è stata definitivamente aggiudicata	
	alla società ;	
	- che ai sensi della Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nulla osta alla stipulazione del presente	
	contratto;	
	- che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale,	
	l'Aggiudicataria dichiara di avere piena capacità di contrattare con la	
	Pubblica Amministrazione, giusta anche le dichiarazioni conservate in	
	atti;	
	- che sono risultati negativi gli accertamenti antimafia esperiti in	
	applicazione al D.Lgs.vo del 6/9/2011, n. 159, aggiornato con le	
	modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con	
	modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, risultando tra l'altro	
	negativi gli accertamenti antimafia nei confronti degli amministratori ai	
	sensi della normativa vigente;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	
	L'Università, come rappresentata ed in virtù di tutto quanto precisato in	
	premessa a titolo di appalto affida alla Società	
	3	

	che, come rappresentata, accetta il servizio di	
	cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi	
	inerenti al nodo dei pagamenti – SPC, nonché quanto disciplinato	
	all’art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.	
	In particolare, il servizio di cassa comprende la riscossione delle tasse,	
	dei contributi e di tutte le entrate versate a favore dell’Università	
	nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dipendente, ai	
	collaboratori e delle altre spese ordinate dall’Università.	
	L’Ateneo adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il	
	bilancio unico d’Ateneo, nonché la contabilità analitica, nel rispetto dei	
	principi di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e successivi eventuali	
	aggiornamenti ed opera in regime di Tesoreria Unica, secondo la	
	normativa vigente in materia. L’Ateneo è articolato in Amministrazione	
	Centrale e n. 30 Centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa.	
	Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari	
	dell’Università in bilancio unico tra i quali, sono da ritenersi ad ogni	
	effetto comprese, le entrate inerenti le tasse e i contributi versati dagli	
	studenti, nonché il pagamento delle competenze al personale dipendente	
	ed ai collaboratori con la propria articolazione organizzativa che	
	prevede almeno n. 30 sottoconti tecnici di transito con IBAN collegati	
	al conto intestato all’Amministrazione Centrale ed intestati ad altrettanti	
	Centri di Spesa e collegati al conto unico dell'Università. Sarà cura	
	dell’Istituto cassiere provvedere quotidianamente al riversamento delle	
	disponibilità maturate su tali sottoconti sul conto di tesoreria unica	
	accesso presso la Gestione Centralizzata.	
	4	

	Nell'ambito del servizio, l'Istituto cassiere dovrà gestire e garantire	
	l'intero sistema degli incassi e dei pagamenti. La gestione di dette	
	procedure dovrà avvenire secondo le modalità regolamentate dalle	
	vigenti leggi in materia e, comunque, secondo la dovuta diligenza e nel	
	rispetto delle procedure, anche informatiche, previste dalle parti per	
	ciascun sistema di pagamento.	
	Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si rendano necessarie od	
	opportune eventuali variazioni alle modalità di espletamento del	
	servizio in conseguenza di modifiche di natura normativa e/o	
	regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio	
	stesso, l'Università concorderà con l'Istituto cassiere le conseguenti	
	modifiche del contenuto dei servizi resi che non daranno luogo ad	
	alcuna variazione del corrispettivo stabilito dal contratto per i servizi	
	resi.	
	Il Servizio di cui sopra viene concesso ed accettato sotto l'osservanza	
	piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nel	
	Capitolato e nell'offerta economica e nel pieno rispetto del Bando di	
	gara a procedura aperta con relativi allegati, del disciplinare di gara,	
	nonché di tutte le disposizioni ivi richiamate.	
	ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO	
	Il servizio in oggetto ha la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza	
	dall'inizio effettivo del servizio.	
	La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata	
	per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure	
	necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.	
	5	

106, comma 11 del Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Università e l'Istituto redigeranno, in contraddittorio, un verbale attestante l'effettivo avvio del servizio che l'Istituto s'impegna comunque fin d'ora a porre in essere e rendere operativo fin dal

ARTICOLO 3 - VALORE DELL'APPALTO

Ai fini repertoriali le parti dichiarano di assumere quale valore del presente atto quello del valore dell'appalto come da bando di gara pari ad €

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVI

L'Istituto cassiere per i servizi descritti nel Capitolato avrà diritto:

1. ad un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo pari all'importo offerto per la voce "Corrispettivo annuo Servizio di Cassa" nell'Offerta economica in cui sono ricomprese tutte le commissioni, gli oneri e le spese comunque denominate, riferite alle seguenti prestazioni:

a. Home banking;

b. incasso e pagamento OPI con qualsiasi modalità di pagamento;

c. bonifici EXTRA UE;

d. adempimenti relativi ai Mutui;

e. pagamento stipendi;

f. carte di credito/prepagate;

g. nuovo strumento multiservizi;

h. installazione e canone mensile POS FISICI e virtuali.

	2. ad un corrispettivo per gli altri servizi bancari ed accessori specificati	
	nell’offerta economica, che verranno liquidati secondo le condizioni	
	economiche e le modalità proposte dal concorrente in sede di offerta di	
	gara.	
	ARTICOLO 5 - PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI	
	I pagamenti delle somme relative alle commissioni del Servizio saranno	
	corrisposti a cadenza .	
	Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate	
	a: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Direzione IV –	
	Divisione 2 – Patrimonio Immobiliare, Contratti e Controllo Qualità	
	(C.F. 80213750583) – Via Cracovia, n. 50 – 00133 Roma – e dovranno	
	necessariamente riportare, negli appositi campi del tracciato record	
	della fattura elettronica, i seguenti dati:	
	1) Codice Univoco Ufficio: L5EJFS;	
	2) CIG ;	
	3) Il repertorio e la data del presente contratto.	
	In mancanza dei dati sopra richiesti o in caso di dati (CIG, importo,	
	IVA, Codice Univoco Ufficio) errati le fatture non potranno essere	
	accettate.	
	ARTICOLO 6 – TRACCIABILITA’	
	Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dalla legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Istituto assume gli obblighi contenuti	
	nell’art. 3 della citata legge sulla c.d.: ‘tracciabilità dei flussi finanziari’	
	anche nei rapporti con i propri subcontraenti. In particolare l'Istituto	
	cassiere come rappresentato entro giorni sette dalla loro accensione è	
	7	

tenuto a comunicare all'Università gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nel caso ve ne fossero già di esistenti entro giorni sette dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto in questione. L'Istituto è tenuto altresì entro lo stesso termine a comunicare all'Università le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni variazione nei suddetti dati trasmessi dovrà essere comunicata entro il termine di giorni sette dall'evento.

La violazione alle suddette prescrizioni determina per ciò stesso la risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Istituto con ogni conseguenza di legge e di contratto, nonché la comunicazione del fatto alla competente Prefettura — U.T.G.

ART 7 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL

CONTRATTO

E' vietata da parte dell'Istituto, la cessione, anche parziale, del contratto.

E' altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto dell'affidamento ovvero parte di esso.

In caso di inosservanza da parte dell'Istituto di quanto statuito nel presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Nel caso di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DI CREDITO

L'Istituto, durante l'esecuzione del servizio, dovrà osservare tutti gli

oneri e obblighi derivanti dall'accettazione incondizionata delle clausole presenti nel Capitolato e di quanto oggetto di offerta tecnica ed economica agli atti della procedura, anche se non materialmente allegati al presente contratto.

L'Istituto provvederà, a sue spese, a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio in modo funzionale all'assetto organizzativo e contabile dell'Università, provvedendo, altresì, a garantire la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici assicurando l'interscambio dei dati attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istituto cassiere si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione del servizio e, pertanto, esonera l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità che non sia quella eventualmente derivante da comportamento dell'Università stessa, inerente l'esecuzione del servizio medesimo e si obbliga a sollevare l'Università da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potrebbe essere proposta contro di esso.

L'Università rimane estranea in qualsiasi caso ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Istituto cassiere ed i suoi fornitori, creditori, clienti e terzi in genere.

ART. 9 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti che l'Istituto cassiere dovrà effettuare sarà applicata la penale nella misura del 2% dell'importo relativo all'operazione. Sarà dovuta, altresì, una penale commisurata al

2% dell'importo, in caso di accredito di somme con valuta ritardata rispetto alle disposizioni del Capitolato ovvero di cui all'offerta economica. In tutte le altre ipotesi di ritardato adempimento, relativamente a tutte le prestazioni oggetto del contratto, sarà applicata una penale giornaliera forfettaria nella misura di €. 1.000,00 (euro mille/00). Il pagamento delle penali sarà effettuato dall'Istituto cassiere mediante bonifico bancario a favore dell'Università. Contrariamente l'Università provvederà all'escussione della cauzione per l'importo dovuto.

In tale caso la cauzione deve essere reintegrata dall'Istituto cassiere entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Resta inteso che sono a carico dell'Istituto cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del servizio.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dall'Istituto cassiere cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell'Università.

Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) del valore

complessivo dell'appalto, a norma dell'art. 103, comma 1, del Codice.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

L'Istituto è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, anche ai sensi degli artt. 1667 e seguenti del C.C., ed è tenuta a risarcire tutti i danni e/o beni persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 11 - CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione universitaria, attraverso l'Ufficio Contratti e Controllo Qualità potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi offerti, sul funzionamento dell'esercizio nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività senza che l'Istituto cassiere abbia ad impedirli.

L'Ufficio Contratti e Controllo Qualità vigilerà costantemente sulla corretta applicazione anche delle condizioni di conto rese a favore dei dipendenti e degli studenti promuovendo, all'occorrenza, l'adeguamento del servizio al livello ottimale.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi

di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto, mediante semplice comunicazione, ai sensi dell'art. 1456 del cc, nei seguenti casi:

1. gravi e/o ripetute inadempienze dell'Istituto cassiere nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, anche a seguito di ordini impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

2. revoca all'Istituto cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;

3. fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'Istituto cassiere;

L'Università ricorre alla risoluzione contrattuale anche in caso di gravi inadempienze e per il venire meno di uno qualunque degli obblighi indicati nell'allegato capitolato

Costituisce motivo di risoluzione dal contratto il verificarsi di casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Costituisce altresì motivo di risoluzione di diritto del presente contratto il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Oltre alle ipotesi suddette l'Università, in presenza di inadempienze che compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contestazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo per sanare l'inadempienza o presentare le proprie giustificazioni.

Decorso il termine assegnato, senza che sia stato sanato

l'inadempimento, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza all'Università su eventuali rapporti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E

SEGRETEZZA

L'Istituto e di conseguenza i suoi dipendenti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso dell'Università.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove applicabile, del D.lgs.vo 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali

	forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero	
	esonерandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita' per errori	
	materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta	
	imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza,	
	liceita' e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	ARTICOLO 15 - CODICI FISCALI	
	I codici fiscali delle parti contraenti sono:	
	Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata": 80213750583;	
	Societa': codice fiscale e partita IVA:	
	ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO	
	A tutti gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dal	
	medesimo derivanti, nonche' per tutte le comunicazioni e notifiche	
	anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le	
	rispettive sedi come indicate in premessa. Ogni variazione del domicilio	
	cosi' eletto avra' efficacia solo se comunicata alla parte contraente a	
	mezzo di Pec.	
	ARTICOLO 17 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese relative al presente atto, escluse quelle che, per legge,	
	dovranno far carico all'Universita' saranno a carico della Societa'.	
	ARTICOLO 18 - FORO CONVENZIONALE	
	Tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno	
	devolute alla competenza del Foro di Roma.	
	Le parti dispensano espressamente me	dalla lettura di
	quanto allegato dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.	
	14	

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico su n. pagine e n. righe, escluse le firme, della pagina n. ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta', lo approvano e con me lo sottoscrivono.

LA SOCIETA'

L'UNIVERSITA'

Il/La

Il Rettore

()

(Prof.)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv.)